REGOLAMENTO (CE) N. 69/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], in particolare l'articolo 74,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/95 [4], descrive, al capitolo 25, punto 2.2.3.3.2. dell'allegato, un metodo per l'analisi del tenore di anidride solforosa nei succhi d'uva che permette una migliore estrazione di questa sostanza rispetto al modo di operare utilizzato in precedenza al capitolo 13, punto 13.4 ; che in tal modo si ottengono, per i succhi d'uva analizzati, terrori più elevati di anidride solforosa totale, che possono superare il limite massimo prescritto ; che questo metodo implica un adattamento tecnologico da parte degli operatori e quindi, onde evitare difficoltà nello smercio dei succhi d'uva, occorre prorogare fino al termine della campagna in corso il periodo transitorio durante il quale l'analisi dell'anidride solforosa nei succhi d'uva può essere eseguita secondo il procedimento precedentemente utilizzato ; che occorre evitare l'interruzione nell'applicazione delle modalità del suddetto metodo di analisi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella descrizione del metodo di analisi per l'anidride solforosa che figura al capitolo 25, punto 2.2.3.3.2, secondo comma dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 la data del 31 dicembre 1995 è sostituita dal 31 agosto 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 11 del 17. 1. 1995, pag. 19.